

DETPRES DEL 10 APRILE 2019 N. 121

Rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2019.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'articolo 7 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016, di conferma a Presidente dell'Istituto;

visto l'articolo 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone, tra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del T.U. n. 1124/65, con cadenza annuale, a decorrere dal 1° luglio 1985;

visto il decreto ministeriale 6 luglio 2018, concernente la determinazione della misura mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2018, con importo pari ad euro 259,21;

vista la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2017 ed il 2018, pari all'1,10%, calcolata secondo i criteri di rivalutazione adottati nei precedenti anni sulla base degli indici Istat;

vista la relazione del Direttore generale in data 9 aprile 2019,

DETERMINA

la rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2019, dell'importo dell'assegno di incollocabilità nella misura di euro 262,06.

La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione dell'assegno quantificata complessivamente in euro 42.750 graverà sulla voce contabile U.1.04.02.02.999 "Altri assegni e sussidi assistenziali" imputabile alla Missione/programma 1.2 "Prestazioni economiche agli assicurati" del bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'emanazione del relativo decreto.

f.to prof. Massimo De Felice